

Regime dei minimi ex DL 98/2011

Pensato per favorire i soggetti che iniziavano una attività autonoma per la prima volta, con regole convenienti ed efficaci (esonero dall'obbligo delle scritture contabili, esonero dall'Iva, tassazione con imposta sostitutiva del 5% sul reddito al netto dei contributi previdenziali senza ritenuta d'acconto ed esclusione dagli studi di settore). Il regime è riservato ai soggetti che: 1) iniziano un'attività professionale mai svolta prima; 2) con fatturato non superiore a 30.000 euro all'anno di lavoro professionale; 3) beni strumentali inferiori a € 15.000 euro in totale, nell'arco di un triennio; 3) che non si avvalgono di lavoratori dipendente ed assimilato (escluso il lavoro occasionali di terzi); 4) che non sono soci in nessuna società di persone; 5) che non hanno già aderito a regimi IVA speciali. Per i soggetti con più di 35 anni di età il regime dei minimi si applica per i primi 5 anni di attività; per chi ha meno di 35 anni senza limiti di tempo, comunque sino al compimento del 35° anno di età.

Nuovo Regime forfettario ex L 190/2014

Rispetto al previgente regime dei minimi in vigore sino al 2014: a) il limite di fatturato annuo varia in base al tipo di attività da min € 15.000 (professionisti) ad un massimo di 40.000 (commercio ingrosso); b) l'imposta sostitutiva sale dal 5% al 15% e non si calcola più sul reddito effettivamente prodotto, ma su soglie preordinate in base all'ambito di attività. Non sono previste ulteriori preclusioni all'accesso al regime (diversamente dal regime dei minimi), pertanto il nuovo regime forfettario può essere applicato anche ai soggetti già in attività. Qualora il contribuente decida di accedere al regime forfettario ad avvio dell'attività potrà accedere ad un abbattimento forfettario del reddito di un terzo. Anche il nuovo regime non è soggetto a IVA e a ritenuta di acconto né alla disciplina degli studi di settore e parametri. La permanenza nel regime è possibile fintanto sussistono i requisiti, per cui la durata è senza vincoli di tempo. Sotto il profilo previdenziale occorre segnalare che i soggetti che si avvalgono del nuovo regime forfettario iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti non sono tenuti a versare i contributi sul reddito minimale ma solo sul reddito effettivo (o meglio, il reddito risultante per effetto dell'applicazione dei coefficienti di redditività previsti dal ddl stabilità 2015).

Per una migliore comprensione delle differenze fra i due regimi fiscali, nella tabella che segue si riportano a confronto i requisiti per l'applicazione degli stessi.

	Regime dei minimi ex DL 98/2011	Nuovo regime forfettario ex L 190/2014
Limite di fatturato	30.000 euro	Dipende dal tipo di attività (min € 15.000 - max € 40.000)
Imposta sostitutiva	5% calcolato sul reddito effettivamente prodotto al netto dei contributi previdenziali	15% calcolato su % preordinate in base all'ambito di attività applicate ai compensi al netto dei contributi previdenziali
Limite dei beni strumentali acquistabili	15.000 euro non sono ammesse spese per lavoro accessorio, dipendente ed assimilato	20.000 euro ammesse spese per l'acquisizione di lavoro accessorio, dipendente ed assimilato fino a 5.000 euro all'anno